

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (801); Armato ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (966); Pintus: Norme transitorie per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativo ai concorsi per la nomina a segretario capo di I classe nei comuni e nelle province (2188); Valitutti: Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali (3543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

Pintus, Riccio, Dell'Andro, Agosta, Alba, Albertini, Aldisio, Amadeo Aldo, Amatucci, Amodio, Armani, Armadori, Azzaro, Barberi, Bartole, Berlinguer Mario, Biagioni, Bisantis, Bonaiti, Bontade Margherita, Borghi, Bosisio, Bova, Bovetti, Buzzetti, Buzzi, Calveti, Canestrari, Cassiani, Castellucci, Cattaneo Petri, Giannina, Cavallaro Francesco, Cengarle, Cocco Maria, Colasanto, Conci Elisabetta, Cossiga, Curti Aurelio, Dall'Armellina, D'Arezzo, Darida, De Capua, Del Castillo, De Maria, De Marzi Fernando, De Meo, De Mita, De Zan, Di Giannantonio, Di Leo, Di Piazza, Di Vagno, Dossetti, Elkan, Fabbri Francesco, Foderaro, Folchi, Forlani, Fornale, Fortini, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Gerbino, Gioia, Greggi Agostino, Guerrieri, Iozzelli, Laforgia, Lenoci, Lettieri, Longoni, Lucchesi, Marotta Michele, Mattarelli Gino, Melis, Mengozzi, Micheli, Milia, Napolitano Francesco, Nucci, Patrini, Pedini, Pellicani, Pennacchini, Pitzalis, Prearo, Quaranta, Quintieri, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Ripamonti, Romanato, Russo Vincenzo, Sammartino, Sangalli, Sarti, Savio Emanuela, Scarlato, Semeraro, Sgarlata, Marcello, Silvestri, Simonacci, Sorgi, Spadola, Spinella, Stella, Tambroni, Urso, Valiante, Vedovato, Veronesi, Viale, Vigorelli, Villa, Zugno:

« Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Armato, Storti, Scalia, Sinesio, Colleoni, Cappugi, Zanibelli, Cengarle, Borghi, Biaggi Nullo, Gitti, Toros, Colasanto, Borra, Ceruti Carlo, Sartor, Co-

lombo Vittorino, Rosati, Isgrò: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Norme transitorie per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativo ai concorsi per la nomina a segretario capo di 1^a classe nei comuni e nelle province »; della proposta di legge di iniziativa del deputato Valitutti: « Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, dopo la elaborazione in sede referente di un testo unificato da parte del Comitato ristretto, la Commissione deliberò unanimemente di richiedere il trasferimento in sede legislativa. Questo ci è stato accordato. Sul testo unificato hanno espresso parere favorevole sia Commissione bilancio che la Commissione affari costituzionali; quest'ultima con una riserva che prenderemo in esame.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'esame della discussione verterà sul testo unificato, salvo naturalmente il diritto di ognuno di proporre gli emendamenti che crede.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole Mattarelli Gino, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. La legge 8 giugno 1962, n. 604, apportando notevoli modificazioni al precedente ordinamento sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali ha inteso adeguare, nelle linee generali, la carriera dei segretari a quella del personale della carriera direttiva dello Stato.

Con la predetta legge è stato anzitutto radicalmente mutato il sistema di nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale. Le disposizioni precedentemente in vigore prevedevano, infatti, l'espletamento di un concorso per titoli, al quale erano ammessi i candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

L'articolo 8 della legge n. 604 dispone ora che i posti di segretario comunale della qualifica iniziale siano conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono essere ammessi gli aspiranti in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Le attività sempre più numerose e complesse affidate ai Comuni e alle Province e specialmente ai primi sia in relazione alle accresciute esigenze sociali, sia al decentramento delle funzioni statali, accentuando notevolmente il tecnicismo di tali Enti, richiedono infatti al segretario, anche nei più piccoli Comuni, una notevole preparazione giuridico-amministrativa che da un lato gli consenta di apprestare agli amministratori l'ausilio della sua competenza tecnica nell'esame dei problemi locali e nella loro risoluzione e, dall'altro, di assicurare la esecuzione più rapida e più fedele degli atti deliberativi degli organi collegiali dell'amministrazione.

La citata legge n. 604, nel prescrivere la laurea ed il concorso per titoli ed esami, con il riconoscimento della funzione direttiva ai segretari, non ha peraltro attuato, per quanto riguarda il sistema delle promozioni nelle qualifiche inferiori, un criterio corrispondente a quello stabilito dalle norme contenute nel T.U. 10 gennaio 1967, n. 3, per il personale della carriera direttiva dello Stato.

I funzionari della carriera direttiva dello Stato possono, infatti, conseguire nelle qualifiche inferiori due promozioni a ruolo aperto (da consigliere di terza classe a consigliere di seconda classe e da consigliere di seconda classe a consigliere di prima classe), mentre per i segretari comunali la promozione a ruolo aperto è prevista solo per la promozione dalla qualifica iniziale a quella immediatamente superiore (da segretario comunale di seconda classe a segretario comunale di prima classe).

I segretari comunali possono, invece, conseguire la promozione alla terza qualifica (segretario capo di seconda classe, corrispondente a quella di consigliere di prima classe) a seguito di concorso per titoli per le sedi vacanti della classe quarta.

Peraltro, in un quinquennio di applicazione della legge n. 604, per mancanza di segreterie disponibili della classe quarta, non è stato possibile bandire tale concorso, che non potrà essere indetto ancora per alcuni anni, in quanto alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti, a norma dell'articolo 49 - quarto comma - della legge stessa, dovranno ancora essere trasferiti circa 1.200 segretari capi di seconda classe, in atto titolari transitori di sedi della classe quinta.

In effetti, le segreterie comunali della classe quarta corrispondono al 38 per cento circa di quelle della classe quinta.

L'attribuzione ai segretari comunali di prima classe, dopo quindici anni di effettivo servizio, del trattamento economico stabilito per i segretari capi di seconda classe, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 604, non può ritenersi una compensazione per i segretari che dopo un notevole periodo di servizio non hanno potuto conseguire la promozione alla qualifica superiore.

A tale esigenza si ispira il presente schema che, anche per altri aspetti di particolare interesse, introduce nel vigente ordinamento ulteriori innovazioni o modifiche, che qui di seguito sono illustrate, tutte rivolte ad un miglioramento della carriera dei segretari comunali e provinciali, avendo presenti al riguardo i voli della categoria, nonché gli interventi in sede parlamentare.

La norma (articolo 1) che sostituisce l'articolo 18 della legge 8 giugno 1962, n. 604, introduce una sostanziale innovazione nel sistema di promozione alla qualifica di segretario capo di seconda classe. Tale promozione viene conferita, per anzianità congiunta al merito, con decreto del Prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione ai segretari comunali di prima classe che abbiano compiuto otto anni di *servizio effettivo di ruolo* nelle qualifiche di segretario comunale di seconda e di prima classe. Il periodo di *servizio effettivo di ruolo* richiesto è aumentato, peraltro, di due anni per i segretari sprovvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente (articolo 10).

Il nuovo sistema consente, pertanto, la promozione a ruolo aperto, senza che la progressione in carriera comporti, come in atto, il trasferimento dei segretari dalle sedi di classe quinta a quelle della classe quarta.

Con l'articolo 9 viene precisato che i segretari capi di seconda classe, titolari di sedi della classe quarta, non possono essere trasferiti a sedi della classe quinta al fine di evitare ai minori Comuni un aggravio di spesa.

Con l'articolo 11 viene fissata la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della promozione a ruolo aperto alla qualifica di segretario capo di seconda classe conferita a norma dell'articolo 1 del presente schema.

Con l'articolo 12 è prevista la possibilità della conferma in sede dei segretari comunali di seconda e di prima classe, in atto titolari transitori di Comuni della classe quarta, al momento della loro promozione a ruolo aperto a segretario capo di seconda classe.

Le disposizioni contenute nel presente schema prevedono l'assegnazione in qualità

di titolare, nella sede di classe quinta, anche dei segretari capi di seconda classe.

In conseguenza, con l'articolo 13, viene disposta la conferma in qualità di titolari dei segretari capi di seconda classe nelle sedi della classe quinta, dove in atto prestano servizio in via transitoria a norma del quarto comma dell'articolo 49 della legge n. 604.

La norma, che sostituisce l'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, prevede innovazioni di un certo rilievo alle precedenti disposizioni relative al concorso per la nomina a segretario capo di prima classe.

Per la parte che concerne i requisiti per l'ammissione al concorso, come ha anche rilevato il Consiglio di Stato nell'esprimere il parere circa l'interpretazione da dare al citato articolo 19, le norme in esso contenute non rispondono a criteri di equa valutazione dei servizi prestati nelle varie qualifiche presso Amministrazioni comunali e provinciali.

È apparso, pertanto, opportuno disciplinare più compiutamente la norma in questione nel senso di consentire la partecipazione al concorso anche ai candidati che abbiano prestato gli 11 anni di servizio di ruolo richiesti in parte in qualità di segretario ed in parte quali dipendenti comunali o provinciali, purché per almeno tre anni abbiano rivestito la qualifica di segretario, di vice segretario titolare o di capo ripartizione titolare.

Per l'ammissione al concorso, considerato che nel 1967 ha cessato di aver vigore la disposizione transitoria, contenuta nell'articolo 61 della legge n. 604, che prevedeva l'ingresso in carriera dei candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, la laurea in giurisprudenza od altra equipollente non è richiesta per i segretari in servizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente schema al fine di consentire, in via equitativa, ai più meritevoli di essi la progressione in carriera.

Il periodo di effettivo servizio di ruolo per essere ammessi al concorso stesso è aumentato di due anni per i segretari sprovvisti di laurea.

Nell'articolo in esame, inoltre, si è ritenuto di disciplinare compiutamente il sistema di nomina dei candidati idonei al concorso, disponendo che essi possano essere assegnati a tutte le sedi indicate nel bando che, *per qualsiasi causa*, si rendano vacanti entro l'anno di validità della graduatoria.

L'articolo 3 integra la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 604, prescrivendo che i vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi per la nomina a posti di segretario generale, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 21, devono aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di prima classe.

Ai predetti, peraltro, è consentita, in via transitoria, l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale, anche se non in possesso del requisito dell'idoneità, *limitatamente* però al periodo necessario all'espletamento dei primi due concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe che saranno indetti dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente testo.

Il cennato requisito dell'idoneità per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale, non è richiesto ai vice segretari generali titolari di Comuni o Province della classe prima, in servizio con tali qualifiche alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente testo.

Inoltre, a modifica del quarto comma dello stesso articolo 21, considerato che nel 1967 ha cessato di aver vigore la disposizione transitoria, contenuta nell'articolo 61 della legge n. 604, che prevedeva l'ingresso in carriera dei candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, si è ritenuto opportuno consentire l'ammissione ai concorsi per la nomina a posti di segretario generale anche ai segretari comunali e provinciali sprovvisti di laurea al fine di offrire, in via equitativa, ai più meritevoli di essi la possibilità di accedere alle qualifiche più alte della carriera (articolo 3).

A modifica del secondo comma dell'articolo 29 della legge n. 604, si prevede la partecipazione dei segretari capi di seconda classe ai concorsi per trasferimento alle sedi di classe quinta.

Detta modifica è in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 del presente schema, che consente la promozione a ruolo aperto nelle sedi di classe quinta fino alla qualifica di segretario capo di seconda classe.

L'articolo 5, a modifica del sesto comma dell'articolo 34 della legge n. 604, stabilisce che l'attribuzione del trattamento economico, relativo alla qualifica di segretario capo di prima classe, può essere disposta *esclusivamente* in favore dei segretari capi di seconda classe titolari di sedi della classe quarta.

Il periodo di servizio utile per conseguire detto trattamento economico è ridotto da 20 a 18 anni precisando, altresì, che a tal fine può essere computato soltanto il *periodo di effettivo di servizio di ruolo* prestato in qualità di segretario comunale.

La riduzione da 20 a 18 anni è intesa a compensare il lento sviluppo della carriera, considerando lo sfavorevole rapporto tra le sedi delle classi quinta e quarta e quelle della classe terza.

Con l'articolo 15 si prevede, in via transitoria, che tale concessione possa essere disposta anche in favore dei segretari capi di seconda classe che prestano servizio, ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 604, in sedi della classe quinta, nonché in favore dei segretari capi di seconda classe distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Considerato che, a norma dell'articolo 1 del presente schema, è prevista la promozione a ruolo aperto alla qualifica di segretario capo di seconda classe, viene in conseguenza abrogato il comma settimo dell'articolo 34 della legge n. 604, che prevede l'attribuzione del trattamento economico relativo a tale qualifica.

Viene inoltre disposta, nell'articolo 5, la sostituzione dell'ottavo comma dello stesso articolo 34 con una nuova norma la quale, in considerazione della particolare attività e responsabilità connessa ai servizi delle segreterie consorziali, prevede la concessione di una indennità *per tutti i segretari dei consorzi*, elevandone la misura da un quinto ad un quarto dello stipendio, spettante al segretario.

La corresponsione ai segretari dell'equo indennizzo, previsto dall'articolo 68 dello statuto per i dipendenti civili dello Stato, ed estesa dall'articolo 33 della legge n. 604, ai segretari, costituisce un onere gravoso per la maggioranza dei minori Comuni, nei quali le condizioni di maggior disagio determinano più frequentemente l'insorgere di malattie.

Viene, pertanto, introdotta nell'articolo 42 della legge numero 604, una norma che, al fine di sgravare i Comuni e le Province da tale onere, dispone il prelevamento delle somme occorrenti dal fondo dei diritti di segreteria.

I segretari comunali e provinciali fruiscono della concessione ferroviaria a tariffa ridotta (concessione D), mentre ai dipendenti civili dello Stato viene usato in materia un più favorevole trattamento.

L'onere per il contributo da corrispondere al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è in atto a carico dei Comuni e delle Province. L'articolo 16 del presente schema prevede l'estensione ai segretari in attività di servizio o in quiescenza ed alle loro famiglie di tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato e nell'articolo 6 del presente schema, al fine di sgravare i Comuni e le Province da tale onere, si dispone il prelevamento delle somme occorrenti dal fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604.

Una ulteriore modifica all'articolo 42 prevede l'assegnazione, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.

La norma, che sostituisce l'articolo 43 della legge n. 604, sancisce l'obbligo solo per i Comuni della classe quinta di fornire l'alloggio al segretario o di corrispondergli un'indennità qualora non possa essere assicurato l'alloggio in natura.

La disposizione, che traduce in norma di legge una prassi ampiamente diffusa, risponde alla obiettiva necessità di assicurare, con la continua presenza dei segretari, il regolare funzionamento dei minori Comuni, consentendo inoltre ai funzionari, per il prestigio dell'attività da essi svolta, di disporre di un decoroso alloggio.

In conseguenza delle innovazioni introdotte al sistema delle promozioni alla qualifica di segretario capo di seconda classe, sono state modificate le tabelle A e C allegate alla legge n. 604, concernenti l'assegnazione di diritto dei segretari alle sedi in relazione alle qualifiche rivestite.

Sono state, altresì, modificate le tabelle F e G, allegate alla predetta legge, concernenti i programmi di esame per l'ingresso in carriera e per la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe, rendendo i programmi stessi più consoni alle caratteristiche della carriera dei segretari comunali e provinciali in relazione alle specifiche esigenze di servizio degli Enti locali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Come Presidente richiamo l'attenzione del relatore, del Governo e dell'intera Commissione sul parere della Commissione affari costituzionali che ha espresso parere favorevole al testo unificato ad una sola condizione.

La condizione riguarda l'articolo 7, cioè l'obbligo per i comuni di quinta classe di fornire gratuitamente l'alloggio, ritenendo la

Commissione affari costituzionale che tale obbligo non possa sussistere.

Ove il relatore accettasse di modificare l'obbligo in una facoltà si potrebbe procedere, altrimenti non potremmo perché sorgerebbe un conflitto di competenza specifico con la Commissione affari costituzionali su un punto sul quale la nostra competenza non è assoluta.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del parere trattandosi di raccomandazioni e di richiami, evidentemente è facoltà della Commissione tenerne conto o meno, dopo averli valutati.

Ma sul primo comma dell'articolo 7 dobbiamo tener ben presente il parere della Commissione affari costituzionali.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Ho qualche preoccupazione nei riguardi del parere vincolante sul primo comma dell'articolo 7 espresso dalla Commissione affari costituzionali, in quanto rischiamo di sopprimere il principio della gratuità dell'alloggio per molti segretari comunali. Noi tutti sappiamo quanto sia difficile poter contare sulla presenza costante del segretario comunale nella sua sede se non si garantisce per questi l'alloggio o la possibilità di avere una corrispondente indennità, come già era previsto dalla legge n. 604.

A questo punto desidero sottoporre il problema alla Commissione pur tenendo presenti le difficoltà, che tutti conosciamo, di ordine finanziario in cui versano i comuni e le province e la preoccupazione di non creare nuove spese senza prevederne le corrispondenti fonti di entrata, non so se possiamo andare avanti, modificando una situazione giuridica esistente da molto tempo. Già per alcune categorie di segretari comunali esiste per legge l'obbligo di concedere l'alloggio gratuito.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione affari costituzionali è vincolante per noi, ma del resto io non posso non essere sensibile al ragionamento del relatore. La Commissione affari costituzionali prevede una modifica migliorativa dell'articolo già esistente.

L'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, afferma: « I comuni delle classi 4^a e 5^a hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli un'indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corresponsione della indennità è obbligatoria per i comuni della classe 5^a e per quelli, anche della classe 4^a, classificati come comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con

decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione ».

Ci spieghi il relatore cosa significa la nuova norma e così ci potremo rendere conto del contrasto fra la vecchia legge ed il parere della Commissione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Con la nuova norma diviene obbligatorio il fornire l'alloggio gratuito per tutti i comuni di 5^a classe, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati sedi disagiate, mentre la vecchia legge stabiliva che i comuni di 4^a e di 5^a classe ne avevano solo la facoltà, a meno che quelli di 5^a classe non si trovassero in una zona disagiata e quelli di 4^a classe fossero in zona montana oltre che dichiarati sedi disagiate.

PRESIDENTE. Per non entrare in conflitto con la Commissione affari costituzionali dovremmo lasciare inalterata la situazione sopprimendo l'articolo 7, a meno che non si voglia rischiare la rimessione in Aula del provvedimento a seguito di tale contrasto. Ma ritengo che ciò non sia nell'interesse della categoria che attende questo provvedimento.

DI GIANNANTONIO. Io ritengo che in questa particolare situazione della formulazione del nuovo testo convenga, signor Presidente, accettare addirittura il desiderio espresso dalla categoria interessata, consistente in una semplificazione dei due commi, nel senso di eliminare il maggiore degli inconvenienti, cioè quello della disparità dei criteri che i prefetti seguono nella dichiarazione di sede disagiata dei comuni montani.

Si potrebbe confermare l'articolo 43 migliorandolo con la disposizione che i comuni della classe 5^a e della classe 4^a, indipendentemente dalle valutazioni del prefetto, devono dare l'alloggio ai segretari comunali.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. A questo punto conviene sopprimere l'articolo 7: Credo sia la soluzione migliore.

PRESIDENTE. Oggi esiste una facoltà per i comuni della classe 4^a di dare l'alloggio ai segretari comunali. Ovviamente ciò costituisce sul piano sindacale la formazione di situazioni di diritto soggettivo.

Ora la Commissione affari costituzionali, senza tener conto della precedente legge, ci rimprovera le innovazioni che noi vogliamo introdurre con il nuovo provvedimento. Desidero chiarire ciò anche all'onorevole Di Giannantonio, il quale ha proposto di rendere obbligatoria la fornitura dell'alloggio ai segretari comunali per i comuni della classe 4^a e per quelli della classe 5^a. D'altra

parte noi renderemmo anche obbligatoria una nuova spesa per i comuni senza prevedere una contropartita.

A questo punto costituirebbe una soluzione mantenere inalterato il testo dell'articolo 43 della legge del 1962, con soddisfazione della Commissione affari costituzionali, in quanto il principio da essa espresso non viene toccato, innovando in questa materia.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido il suo punto di vista, onorevole Presidente. Sarebbe assurdo un conflitto di competenza con la Commissione affari costituzionali per un piccolo particolare di una legge estremamente attesa.

A questo punto desidero dare un chiarimento e fare una dichiarazione che rimanga agli atti e che potrebbe tranquillizzare su questo specifico punto dei nostri lavori.

Una norma della vecchia legge, cioè del primo comma dell'articolo 43, stabiliva una facoltà per i comuni di fornire l'alloggio gratuito, mentre a norma del secondo comma i comuni di 5ª e i montani di 4ª classe, dichiarati zone disagiate, avevano l'obbligo di fornire l'alloggio stesso. L'articolo 7 del presente testo unificato rende obbligatoria la concessione dell'alloggio per tutti i comuni di 5ª classe, ma toglie tale obbligatorietà per i comuni di 4ª classe. La soluzione migliore è quella di sopprimere l'articolo 7 e di tornare all'articolo 43 con l'impegno, da parte del Governo, di interessare le prefetture della questione affinché l'applicazione avvenga con una certa larghezza nei riguardi dei comuni di 4ª categoria per permettere che il personale risieda *in loco*. Vi sono stati finora, infatti, molti segretari che si sono fatti liquidare l'indennità e sono andati a risiedere dove preferivano. Daremo pertanto disposizioni affinché l'articolo sia applicato con larghezza e si persegua l'obiettivo di avere funzionari che risiedano *in loco*.

Il testo che abbiamo innanzi rappresenta una soluzione equilibrata dei problemi più urgenti della categoria dei segretari comunali ed ha ricevuto pieno consenso come testimoniano i dirigenti di due organizzazioni di categoria che, dopo la elaborazione del testo, hanno manifestato la loro piena soddisfazione per questa equilibrata soluzione del problema che va incontro alle maggiori attese.

Per giungere al punto in cui ci troviamo si è compiuto il massimo sforzo, superando notevoli difficoltà; per cui prego gli onorevoli colleghi, poiché il provvedimento deve essere trasmesso al Senato, dove ritengo sarà

approvato, di cercare di non introdurre modifiche che possano turbare l'equilibrio raggiunto.

BORSARI. Io devo fare delle dichiarazioni abbastanza discordanti da quelle testé rese dal rappresentante del Governo, anche se non posso disconoscere che si è condotto un laborioso ed impegnativo lavoro da parte del Governo che si è diverse volte incontrato con il relatore e con le rappresentanze di categoria. Tuttavia devo dire che ho ricevuto in questi ultimi tempi espressioni di malcontento. Si osservava che si è ripristinato il ruolo aperto per i segretari di grado meno elevato ed eliminate alcune incongruenze manifestatesi in seguito alla applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604. È una materia questa — constatata attraverso tutti questi anni l'esigenza di dar luogo a mutamenti radicali — che sarebbe stato opportuno affrontare con un provvedimento più organico, che avesse avuto soprattutto riguardo ai problemi della categoria interessata. Si tratta di problemi di una certa importanza e che meritano rilievo anche in relazione al fatto che ci troviamo di fronte ad una disponibilità di quadri, che diventa sempre più scarsa dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista quantitativo.

Dobbiamo anche rilevare l'esistenza di lacune sul piano qualitativo. Sarebbe opportuno, dati i problemi che i comuni devono risolvere, che il segretario comunale avesse una particolare qualificazione.

Per altro, un elemento che a nostro avviso dovrebbe essere tenuto nella giusta considerazione è quello relativo alla necessità, nel momento di affrontare la questione dei segretari comunali e provinciali, di aver presente la prospettiva di una riforma del nostro ordinamento, che accentui o realizzi in modo concreto ed effettivo l'autonomia degli enti locali.

Siamo rimasti ancora legati a posizioni e concezioni che fanno il ministero degli interni l'arbitro di tanta parte della vita dei comuni ed è evidente che il provvedimento che andiamo a varare non affronta il problema che ho esaminato.

Anche rimanendo nell'interno di questa impostazione limitata e lacunosa vi è da osservare per quanto riguarda il ruolo aperto dei segretari dei comuni di grado più basso che la legge n. 748, modificata dalla legge del 1962, n. 604, consentiva il passaggio dalla qualifica di segretario di 2ª classe a quella di segretario di 1ª classe dopo 3 anni (5 anni per i non laureati). Il provvedimento in esame stabilisce un periodo di 8 anni (10 anni

per i non laureati) per raggiungere la qualifica di segretario di 1ª classe. La nuova legge, mentre mantiene invariata l'anzianità per i non laureati a 10 anni, prevede 8 anni (e non più 6 anni) per i laureati. In altre parole vi è un peggioramento.

È da osservare che il testo in discussione, abbassando, come stabilisce l'articolo 5, la anzianità di servizio effettivo a 18 anni, non risponde alle richieste avanzate dalla categoria, la quale proprio per evitare assurde sperequazioni domandava che il trattamento economico del grado superiore fosse esteso ai comuni che avevano da 8.000 a 30.000 abitanti.

Sono proposte che hanno un loro fondamento sul piano dell'equità e della perequazione, anche perché questa categoria ha molte difficoltà per la riduzione delle possibilità di promozione e di carriera. Preannuncio pertanto, onorevole Presidente, alcuni emendamenti per correggere l'impostazione del testo unificato realizzato con la collaborazione del Governo e dei rappresentanti della categoria dei quali, in alcuni ambienti, è messa in dubbio la loro autentica veste di interpreti dei reali interessi di tutta la categoria. Si dice che sia un gruppo di persone che trovandosi a capo di questa organizzazione non ha sempre presenti tutte le raccomandazioni che vengono da gran parte dei segretari comunali.

Presenterò un emendamento all'articolo 1 tendente a ridurre a 6 anni per i laureati il periodo per la promozione a segretario capo di seconda classe ed un emendamento all'articolo 10 per ridurre a otto anni il periodo per segretari non laureati.

Presenterò un emendamento anche per la riduzione del periodo da 18 a 15 anni previsto dall'articolo 5.

Un altro emendamento riguarda sempre l'articolo 5. Poiché in tale articolo si lascia arbitro il Ministero dell'interno per le promozioni ed il trattamento economico della qualifica superiore, noi proponiamo che tale avanzamento sia concesso su parere favorevole del consiglio comunale e del consiglio di amministrazione.

Ci sembra che si realizzi per questa strada almeno una parte di quella nuova impostazione che auspichiamo e che deve vedere i segretari comunali e provinciali sempre più collegati ai comuni ed ai consigli di amministrazione dei comuni, anche per i provvedimenti di trasferimento da un comune all'altro.

Oggi avviene che il consiglio comunale e provinciale è semplicemente sentito dal mi-

nistero dell'interno, il quale poi di fatto dispone il trasferimento.

Sappiamo tutti quanto siano importanti e rilevanti le funzioni del segretario comunale, per cui sarebbe logico che fosse il consiglio comunale e quello provinciale a decidere del trasferimento o meno, del funzionario comunale.

Dette queste cose, richiamati gli emendamenti essenziali che desideriamo presentare, li raccomandiamo alla Commissione come misure da adottare a modifica del testo che tende ad una regolamentazione, sia pure transitoria, dei segretari comunali in ordine al trattamento economico ed alle promozioni.

SEMERARO. Ascoltando gli interventi del relatore e dell'onorevole Borsari ho avuto la impressione che questo testo coordinato sia peggiorativo rispetto ad altri disegni di legge già approvati e soprattutto rispetto alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dove si faceva eccezione non solo per i segretari comunali e provinciali in servizio.

Devo dire che l'osservazione fatta dall'onorevole Borsari, che cioè non si è ritenuto di salvare l'articolo 21 della legge 8 giugno 1962 che poneva i vicesegretari ed i capi ripartizione sullo stesso piano riconoscendo che potevano essere ammessi a concorso anche senza laurea, è forse opportuna. Infatti noi verremmo a privare i capi ripartizione di un diritto che hanno già acquisito. È necessario che questo atto di sperequazione sia eliminato e pertanto mi permetterò di chiedere che l'articolo 3 sia modificato in modo che rimanga il quarto comma dell'articolo 21 della legge del 1962.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MATTARELLI, *Relatore*. Farò una replica brevissima per dire che non è esatto che il provvedimento sia stato accolto da un generale malcontento, perché tranne qualche caso del tutto particolare, in generale è stato accolto invece con soddisfazione. È anche vero che la categoria in questione è rappresentata in una delle sue componenti da segretari arrivati all'apice della carriera, ma desidero assicurare che negli incontri ministeriali abbiamo eliminato le richieste miranti a favorire questo personale, che ha già un trattamento giuridico ed economico eccezionale rispetto ad altri dipendenti, ed invece abbiamo cercato di venire incontro al personale di qualifica inferiore, introducendo il ruolo aperto, permettendo di divenire segretari capi di prima

classe in un periodo di tempo assai limitato, mentre prima vi era una esclusione assoluta.

Il problema sollevato dall'onorevole Borsari, della municipalizzazione, è stato già proposto in relazione alla legge n. 604 ed anche da parte del Governo vi furono previsioni in favore della municipalizzazione, ma vi furono anche violente reazioni da parte della categoria ed il famoso articolo 6 fu accantonato e la situazione è pertanto ancora ibrida. Sappiamo solo che sono equiparati agli impiegati statali.

Mi sembra che, a questo punto, con le modifiche introdotte si venga largamente incontro alle attese della categoria e che si offra soprattutto la possibilità ai funzionari che iniziano la carriera con la laurea di non fermarsi ai primi gradini della gerarchia. Abbiamo avuto presente la necessità di non gravare eccessivamente di nuovi oneri le finanze locali per le ragioni prima esposte, perché non vorremmo essere incoerenti con gli orientamenti espressi dalla Commissione nel corso dell'indagine sulla finanza locale.

Sui singoli emendamenti mi riservo di intervenire in sede di votazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge non mira ad affrontare problemi di fondo sui quali è aperto il dibattito a livello del ministero degli interni, dei comuni e dei segretari comunali. Il testo unificato, con lo spirito con il quale il Governo ha partecipato alla sua elaborazione, mira a risolvere problemi urgenti che rappresentano le più vive aspirazioni della categoria. Quindi molte delle cose cui accennava l'onorevole Borsari saranno esaminate allorché vi sarà il riesame di tutta la materia riguardante lo stato giuridico del personale comunale; quindi anche la municipalizzazione dei segretari comunali, su cui i pareri sono contrastanti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

ART. 1.

(Promozione a segretario capo di 2ª classe)

L'articolo 18 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano

compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

All'articolo 1 è stato presentato dall'onorevole Borsari un emendamento tendente a sostituire le parole « 8 anni » con « 6 anni ».

MATTARELLI, *Relatore*. Ho già esposte le ragioni per le quali sono contrario. Noi infatti offriamo ai segretari comunali la possibilità di fare una rapida carriera e mi sembra che sia giusto stabilire un periodo di permanenza maggiore nel grado iniziale per poi raggiungere con il sistema del ruolo aperto un grado superiore.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda l'articolo 1 devo dire che il Governo è andato al di là delle richieste dei rappresentanti sindacali, che chiedevano solo un certo numero di posti, mentre noi abbiamo concesso i ruoli aperti che comportano un aggravio di un miliardo di lire e verremo a colpire soprattutto i piccoli comuni. Capisco che i segretari comunali potranno aspirare alla riduzione degli otto anni a sei, ma anche la situazione dei comuni non può essere dimenticata.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Borsari se insiste sull'emendamento. Desidero anche richiamare l'attenzione della Commissione sulle dichiarazioni del Sottosegretario relative al fatto che l'onere per i comuni è di un miliardo e che la Commissione affari costituzionali si raccomanda di non incrementare i problemi finanziari dell'amministrazione locale.

BORSARI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borsari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

(Nomina a segretario capo di 1ª classe)

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro del-

l'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per tre anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei Comuni, e delle Province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1^a classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno tre in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni 13, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954,

n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria ».

Per quanto riguarda l'articolo 2, mi corre l'obbligo di leggere il testo del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali:

« Si raccomanda lo stralcio delle norme aventi chiara natura regolamentare, in particolare quelle contenute nell'articolo 2, relative alle modalità di esplicazione dei concorsi e le tabelle F e G. La Commissione ritiene che l'inclusione di norme di tale natura nella legge che si modifica non costituisca obbligo di loro mantenimento nelle leggi successive. A tal proposito, si suggerisce di abrogare tutte le norme a contenuto regola-

mentare incluse nella legge 8 giugno 1962, n. 604, demandandole ad un regolamento di esecuzione ».

La Commissione affari costituzionali solleva quindi un problema di fondo, nel senso di togliere dalla legge le norme regolamentari. Personalmente non sono d'accordo sulla considerazione che la inclusione di norme di tale natura nella legge che si modifica non costituisca obbligo di loro mantenimento nelle leggi successive.

Siccome si tratta di norme di natura regolamentare, noi dovremmo abrogare una legge (quella del 1962) e demandare al regolamento di esecuzione il contenuto.

Circa questo problema mi rimetto alla Commissione. In linea di principio riconosco la correttezza del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali e su questo problema chiedo il parere del relatore.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Personalmente sono sempre stato favorevole al criterio di togliere dai compiti del Parlamento le materie di carattere regolamentare. Ora noi stiamo modificando la legge del 1962, nella quale vi sono alcune norme che certamente hanno carattere regolamentare. Come sarebbe pertanto possibile stralciare dal testo coordinato solo le norme dell'articolo 2? Quindi per ragioni di carattere pratico, penso che si debba ancora continuare a « sbagliare » nel senso di continuare a regolare con norme di legge tutti i problemi che riguardano i concorsi per la nomina dei segretari comunali nelle varie classi.

Poiché nel caso specifico non è vincolante, sarei dell'opinione di disattendere il parere espresso dalla I Commissione, pur riconoscendolo fondato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È una questione sulla quale sono d'accordo con il relatore. Quando sarà esaminata tutta la legislazione che regola questa materia, si potrà prendere in considerazione questa elegante questione giuridica e depurare il testo delle norme che hanno carattere regolamentare.

In genere si preferisce ridurre il potere dell'esecutivo per quanto riguarda la parte regolamentare, introducendo nella legge norme di carattere regolamentare. Non è una forma molto corretta di legiferare, ma è un modo che dà garanzie.

In un secondo tempo, in occasione del riesame dell'ordinamento dei segretari comu-

nali, potremo tener conto dei suggerimenti della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Per una ragione di principio dichiaro di astenermi dalla votazione di quest'articolo 2.

Il relatore propone di sostituire alla lettera a) del secondo capoverso le parole « almeno per tre anni » con le parole « almeno per sei anni ».

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Questo emendamento è stato chiesto dalle categorie interessate. Naturalmente per ragioni di coordinamento dovrà essere modificata l'espressione « almeno tre » nella successiva lettera b) e nella lettera a) del successivo capoverso.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione circa l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'emendamento del Relatore, con l'intesa che esso vale per l'analoga modifica alla successiva lettera b) e alla lettera a) del successivo capoverso.

(È approvato).

Alla lettera b) del secondo capoverso, il relatore propone all'articolo 2, secondo capoverso, di sostituire le parole « in qualità di impiegato di ruolo » con le parole « in qualità di segretario comunale di ruolo o impiegato ».

BORSARI. Questa dizione non è nel testo.

MATTARELLI, *Relatore*. Nel testo si dice: « e abbiano prestato almeno 11 anni di effettivo servizio di ruolo ». Si tratta di segretari di piccoli comuni che prestano servizio di impiegati in comuni più grandi. L'emendamento tende a riconoscere loro tale servizio, altrimenti ne sarebbero danneggiati.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

MATTARELLI, *Relatore*. Naturalmente sono favorevole all'emendamento.

MAULINI. Io insisto nel dire che nel testo non si dice « impiegati di ruolo ».

PRESIDENTE. L'emendamento va inteso in questo senso: sostituire le parole « in qualità di impiegati » con le parole « in qualità di segretario comunale o di impiegato ». Se il relatore non muove obiezione lo pongo in votazione in questa dizione più corretta.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

(Nomina a segretario capo di 1ª classe).

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1ª classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente

all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno sei in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni tredici, quali impiegati di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(*Nomina a segretario comunale generale di 1^a e di 2^a classe*).

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole « devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica » sono aggiunte le seguenti: « aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe ».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche ».

L'onorevole Semeraro ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

SEMERARO. Sarò breve nell'illustrare l'emendamento da me presentato. Desidero però chiarire il mio pensiero. La norma contenuta nell'articolo 3 fa sorgere veramente delle preoccupazioni perché la legge 8 giugno 1962, n. 604, prevedeva la dispensa dal possesso della laurea per la nomina a segretario capo di I classe tanto per i segretari che per i vicesegretari e per i capi di ripartizione in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Con l'articolo 3 si attua invece una vera sperequazione perché questa dispensa non è riconosciuta alle due categorie indicate. Io mi chiedo ora se il legislatore abbia sbagliato nel 1962; altrimenti desidero il ripristino del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 604.

MATTARELLI, *Relatore*. Ma anche nell'articolo 3 non è richiesta la laurea.

SEMERARO. Ma perché non si può ripristinare l'articolo 21 della legge n. 604?

PRESIDENTE. Cercherò di riassumere la questione. Anzitutto dobbiamo cercare di capire se fra un testo e l'altro vi è differenza,

perché ove non ve ne fosse sarebbe inutile fare un nuovo testo.

Ora, dalla lettura del quarto comma dell'articolo 21 risulta che non è richiesta la laurea per i segretari in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Se non ho capito male, la legge del 1962 è più drastica nei confronti della categoria dei segretari e pertanto l'emendamento Semeraro peggiorerebbe la situazione di questa categoria.

SEMERARO. Poiché a me interessa che approvando questa legge, si migliori la situazione del 1962, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Gli onorevoli La Bella, Maulini, Borsari, Viviani Luciana, Gambelli-Fenili, Pagliarani e Jacazzi hanno presentato sotto forma di articolo aggiuntivo il seguente emendamento:

« I trasferimenti di ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per comprovata esigenza di servizio, con provvedimento motivato su richiesta o previo parere favorevole delle amministrazioni interessate ».

LA BELLA. È stato lamentato il fatto che non si siano fatti concorsi per trasferimento, ma uno dei motivi per cui è avvenuto ciò è che anziché utilizzare il trasferimento d'ufficio mediante provvedimenti eccezionali, si è usata tale pratica sistematicamente. Si è verificato per conseguenza che vanno a concorso solo i comuni meno appetibili. La legge del 1962 non è riuscita a difendere i segretari comunali dalle sopraffazioni dei prefetti.

Occorre quindi dare ai segretari comunali la garanzia che non saranno oggetto di commercio ed occorre garantire l'autonomia comunale dalle sopraffazioni dell'autorità prefettizia e governativa.

Il trasferimento di ufficio prima, durante e dopo il fascismo avveniva già, ma si trattava di una pratica che non teneva in alcun conto il parere favorevole o contrario dei comuni.

Ho consultato in biblioteca il Paviolo, che credo sia l'autore più accreditato per l'esame di questi problemi. Il Paviolo usa parole di fuoco contro questo sistema e stigmatizza gli

stessi ministri del periodo perché non rispettano e non fanno applicare le loro stesse circolari. Il Paviolo usa la espressione: « Non meraviglia che i bravi di Don Rodrigo non rispettassero le grida del vicerè, ma meraviglia che il ministro non tenga in nessun conto le sue grida o circolari ».

Poiché la legge stabilisce che segretari comunali si diventa per concorso e che le sedi sono assegnate per concorso, il provvedimento per trasferimento di ufficio non si giustifica.

La nostra richiesta mi pare abbia un fondamento, in quanto tende a tutelare i segretari comunali dai soprusi da parte dell'esecutivo, per cui non vedo con quali argomenti possa essere respinto il nostro emendamento.

Sono quasi venti anni che sono sindaco e spesso mi è capitato di arrivare in ufficio la mattina e di non trovare il segretario, che era stato trasferito senza che io venissi interpellato. Le proteste, i ricorsi, non sono serviti assolutamente a nulla. Penso che una aggiunta di questo genere potrebbe essere utile, nel senso di eliminare questo gravissimo inconveniente. Anche il Paviolo, nel suo commentario, auspica una norma che elimini il verificarsi di quanto ho lamentato.

PRESIDENTE. In sostanza, sul piano giuridico si tratterebbe di trasformare il parere che oggi è soltanto obbligatorio in parere vincolante.

MATTARELLI GINO, Relatore. Per le ragioni esposte in sede di discussione generale, ritengo che non sia questa la sede per introdurre una modifica di questo genere, che creerebbe inconvenienti enormi e comporterebbe la necessità di un riesame dell'ordinamento generale dei segretari comunali. Sono quindi contrario all'approvazione dell'emendamento.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il problema sollevato dall'onorevole La Bella è indubbiamente oggetto di approfonditi dibattiti, in quanto vi sono al riguardo opinioni contrastanti. Durante la mia permanenza di un anno e mezzo presso il ministero, il ministero dell'interno ha applicato rigorosamente e restrittivamente l'articolo 28. Vi è stato solo un caso di trasferimento attuato con il parere di una sola delle due amministrazioni, in quanto il segretario comunale era arrivato a querelare gli amministratori comunali; questa situazione di incompatibilità assoluta richiedeva l'intervento del ministero. In tutti

gli altri casi si è sempre seguita la procedura prevista dall'articolo 28. Quanto alle prefetture, l'indirizzo dato dal ministero è quello di seguire attentamente questa materia. Vorrei rilevare che in questi ultimi tempi al Senato il senatore Santarelli si doleva per il fatto che in un comune delle Marche non fosse stato trasferito un segretario comunale che era in conflitto con l'amministrazione; altre parti politiche sostenevano invece che il segretario non avrebbe dovuto essere trasferito. Quindi come vede, onorevole La Bella, si tratta di un problema molto dibattuto, che sarà risolto dalla nuova legge che regolerà questa materia. Tuttavia, per quanto concerne il ministero dell'interno, posso dire che non si verificano inconvenienti, in quanto tutti i movimenti vengono disposti con il consenso sia delle prefetture sia delle amministrazioni interessate (si incontrano resistenze solo quando le amministrazioni vogliono mantenere invece i segretari).

Quando saranno esaminati i problemi di carattere generale cui accennava l'onorevole Borsari, anche tale questione sarà risolta, raggiungendo una situazione equilibrata, sentendo sia il personale sia gli amministratori; si tratterà infatti di considerare l'opportunità di abolire una certa discrezionalità, che può servire a risolvere situazioni di grave contrasto tra le amministrazioni, di tutte le parti politiche, e i segretari comunali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis presentato dall'onorevole La Bella, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4 al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 4.

(Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5^a)

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2^a classe, titolari di segreterie di comuni della classe 5^a, ed i segretari comunali di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre province ».

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Trattamento economico)

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è così modificato:

« Ai segretari capi di 2^a classe, titolari di segreterie di Comuni della classe quarta, che abbiano compiuto diciotto anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2^a classe, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto" ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

L'ottavo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

L'onorevole Borsari ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo capoverso: « Ai segretari capi di seconda classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto 15 anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di seconda classe, è concessa su parere favorevole del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, con provvedimento del ministro dell'interno, la promozione a segretario capo di prima classe e l'assegnazione di una sede vacante di terza classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto » ».

L'onorevole Pagliarani, in via subordinata, ha presentato un emendamento soppressivo delle parole « titolari di segreterie di comuni della classe quarta ».

L'onorevole Mattarelli ha presentato un emendamento sostitutivo delle parole « 18 anni » con le parole « 15 anni »; lo stesso emendamento è stato presentato dall'onorevole Borsari.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento tendente a ridurre da 18 a 15 anni la durata del servizio effettivo. Mi sembra invece che gli altri emendamenti non abbiano ragion di essere; infatti l'emendamento dell'onorevole Borsari adotta la dizione « è concessa su parere favorevole », mentre la dizione, prevista nell'articolo, « può essere assegnato » è quella prevista nella legislazione al fine di salvaguardare l'autonomia dei comuni; non vi è quindi motivo di innovare.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Pagliarani, non ne comprendo la ragione, dal momento che i segretari capi di seconda classe sono in genere titolari di segreterie di comuni della classe quarta.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche in sede di Comitato ristretto l'onorevole Borsari aveva chiesta la riduzione a 15 anni ed a questa sua proposta che è anche del relatore, onorevole Mattarelli, io aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Borsari, insiste sull'emendamento sostitutivo?

BORSARI. No, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarelli-Borsari al primo comma tendente a sostituire le parole: « diciotto anni », con le parole: « quindici anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pagliarani.

(Non è approvato).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

(Trattamento economico)

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Ai segretari capi di 2^a classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2^a classe, può essere assegnato, con provvedimento del

Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto" ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

L'ottavo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 6 al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 6.

(Fondo articolo 42 legge 8 luglio 1962, n. 604)

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole « in sede di revisione del procedimento disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 16 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

L'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I Comuni della classe 5^a hanno l'obbligo di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipen-

dio. L'indennità è soggetta alla riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

I Comuni della classe 4^a, classificati come Comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione, hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli la indennità di cui al precedente comma ».

L'onorevole Mattarelli a seguito del dibattito su questo articolo in sede di discussione generale, in relazione al parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 7.

(Non è approvato).

L'articolo 7 pertanto è soppresso.

Do lettura dell'articolo 8:

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 8.

(Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604)

Le tabelle A, C, F e G allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite con le tabelle A, C, F, G allegate alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Segretari capi di seconda classe
titolari di sedi della classe 4^a.

I segretari capi di 2^a classe, titolari di segreterie di Comuni della classe 4^a, non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5^a.

Il relatore, onorevole Mattarelli, propone il seguente emendamento da premettere al testo dell'articolo come primo comma: « I segretari capi di 2^a classe titolari di sedi di classe 5^a sono assegnati a sedi della classe 4^a a seguito di concorso per trasferimento ».

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1967

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mattarelli testé letto.

(È approvato).

L'articolo 9 rimane pertanto così formulato:

ART. 9.

(Segreterie della classe 4^a)

I segretari capi di 2^a classe titolari di sedi di classe 5^a sono assegnati a sedi della classe 4^a a seguito di concorso per trasferimento.

I segretari capi di 2^a classe, titolari di segreterie di comuni della classe 4^a non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5^a.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

L'articolo 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I segretari comunali di 1^a classe di ruolo, sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, possono conseguire la promozione a segretario capo di 2^a classe, purché abbiano compiuto dieci anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2^a e di 1^a classe, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del Prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione ».

L'onorevole Di Giannantonio ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi sono due emendamenti tendenti allo stesso scopo, ma ritengo sia meglio formulato quello presentato dall'onorevole Di Giannantonio. L'articolo 10 infatti contiene disposizioni transitorie e sopprimendolo varranno quelle dell'articolo 1, e la differenza fra 10 ed 8 anni sarà quindi eliminata perché rimarrà solo il termine di 8 anni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sottosegretario che vi è anche un emendamento

Borsari che tende a sostituire, le parole « dieci anni » con « otto anni ». Ma lo stesso Sottosegretario invita il presentatore a considerare il suo emendamento assorbito dall'emendamento Di Giannantonio.

BORSARI. Vorrei osservare che in questo modo si pongono però sullo stesso piano i laureati e i non laureati.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No, perché l'articolo 1 prevede la promozione in 3^a classe dopo 8 anni.

L'articolo 10 era una norma di attuazione da applicarsi a coloro che fossero sforniti di laurea e, sopprimendolo, varrà l'articolo 1; quindi sono tutti equiparati.

BORSARI. Sono d'accordo circa la soppressione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10.

(Non è approvato).

L'articolo 10 risulta quindi soppresso.

L'onorevole Borsari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-bis: « I segretari capi di seconda classe con 15 anni di servizio possono essere promossi segretari capo di prima classe mediante concorso cumulativo per soli titoli da bandirsi subito dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

MATTARELLI, *Relatore*. Io mi dichiaro contrario all'emendamento aggiuntivo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un chiarimento di fondo sul quale sono certo di avere il pieno consenso anche dell'onorevole Borsari. I segretari comunali hanno avuta la equiparazione alla carriera direttiva degli statali che prevede un concorso di sbarramento per titoli ed esami per la promozione a direttore di sezione. Se ora stabilissimo qualcosa di diverso, scombussoleremmo tutto il sistema creando anche un precedente molto pericoloso. Pertanto sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne dò lettura:

ART. 11.

*Decorrenza della promozione
a segretario capo di 2^a classe.*

I segretari comunali di 1^a classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 1 e 10 della presente legge,

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1967

conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.

La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Il relatore, onorevole Mattarelli, ha presentato il seguente emendamento che propone sia inserito tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 11:

« Per i segretari capi di seconda classe, già promossi a tale qualifica ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, la promozione è retrodatata ai soli effetti giuridici alla data in cui risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 e 10 della presente legge ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole. Occorre tuttavia eliminare il riferimento all'articolo 10 che è stato soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarelli di cui ho dato lettura con la correzione indicata dal Sottosegretario Gaspari.

(È approvato).

L'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

(Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe)

I segretari comunali di 1ª classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.

Per i segretari capi di 2ª classe già promossi a tale qualifica ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, la promozione è retrodatata, ai soli effetti giuridici, alla data in cui risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge.

La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso,

decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 12.

(Segretari titolari transitori di sedi della classe quarta)

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2ª o di 1ª classe e prestino servizio in qualità di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe 4ª conservano transitoriamente la titolarità delle segreterie dei comuni predetti finché non conseguano la promozione a segretario capo di 2ª classe.

I prefetti, nell'ambito delle singole province, hanno facoltà di assegnare ai predetti segretari, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe, la titolarità delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le Amministrazioni interessate ed il Consiglio provinciale di amministrazione.

Se, per altro non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2ª classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5ª che si rendano vacanti nella stessa provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5ª i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe 4ª.

(È approvato).

ART. 13.

(Segretari titolari transitori di sedi della classe quinta)

I segretari capi di 2ª classe in servizio presso comuni della classe quinta ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono confermati nelle stesse sedi in qualità di titolari.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1967

ART. 14.

(Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale)

Il requisito dell'idoneità prescritto dall'articolo 3 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale non è richiesto:

a) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe prima;

b) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe seconda ed ai capi ripartizione titolari fino all'espletamento dei primi due concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe che saranno indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne dò lettura:

ART. 15.

(Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe)

Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe può essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'articolo 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di comuni della classe quinta, ovvero siano distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Il relatore, onorevole Mattarelli, propone il seguente emendamento: dopo le parole « della presente legge » aggiungere le parole: « rivestano tale qualifica e » e dopo le parole « siano titolari » aggiungere la parola « transitori ».

BONEA. Ho qualche perplessità circa questo emendamento, in quanto temo che, nonostante la raccomandazione della I Commissione di non gravare i comuni di maggiori spese, esso costituisca un aggravio sensibile per le finanze degli enti locali.

Vorrei quindi qualche chiarimento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa legge mira a far sì che i segretari che hanno una certa anzianità abbiano diritto all'inserimento in una classe adeguata alla loro anzianità. Per cui i segretari che hanno maturato un certo grado, passano dalla classe 5ª alla classe 4ª.

Nella prima applicazione della legge vi può essere il caso di qualche titolare transitorio, che verrebbe escluso da questo beneficio.

Indubbiamente l'emendamento proposto dal relatore porta qualche aggravio.

BONEA. Per comuni sino a 75 mila abitanti l'onere si aggira intorno ai 20 milioni annui.

MATTARELLI, *Relatore*. Si tratta di una norma transitoria che deve sanare alcune situazioni esistenti. Indubbiamente è uno dei due casi in cui questa legge porta inconvenienti sul piano finanziario.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Bonea della fondatezza del suo rilievo. Comunque, è una pregiudiziale di merito, sulla quale la Commissione dovrà esprimersi.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 15 risulta pertanto così formulato.

ART. 15.

(Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe)

Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe può essere attribuito, secondo i criteri prescritti dall'articolo 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono tale qualifica e siano titolari transitori di segreterie di comuni della classe quinta, ovvero siano distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 16 e 17 e alle tabelle A, C, F, G, allegate al testo non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione subito dopo averne data lettura.

ART. 16.

(Facilitazioni di viaggio)

Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

(È approvato).

ART. 17.

(Disposizioni abrogate)

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1967

TABELLA A.

Assegnazione della qualifica del segretario ai comuni

Classe	POPOLAZIONE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
I/A	Oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di I classe.
I/B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
II	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di II classe.
III	Da 8.001 a 30.000 abitanti	Segretario comunale capo di I classe.
IV	Da 4.001 a 8.000 abitanti	Segretario comunale capo di II classe.
V	Sino a 4.000 abitanti	Segretario comunale capo di II classe.
		Segretario comunale di I classe. Segretario comunale di II classe.

(È approvata).

TABELLA C.

Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di I classe	I/A	Ispettore generale	(a) 759	3.661.800
	I/B		670	3.318.100
Segretario generale di II classe	II	Direttore di divisione	500	2.478.700
Segretario comunale capo di I classe	III	Direttore di sezione	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe	IV	Consigliere di I classe	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe	V	Consigliere di I classe	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe		Consigliere di II classe	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe		Consigliere di III classe	229	1.145.800

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

(È approvata).

TABELLA F.

*Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione
alla carriera dei segretari comunali*

1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2. Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII).
6. Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).
8. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11. Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(È approvata).

TABELLA G.

Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a segretario capo di I classe

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle Amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
- b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
- c) ragioneria applicata agli enti locali territoriali.

Prove orali:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) nozioni di diritto civile;
- d) diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
- e) legislazione sociale;
- f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;
- g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

(È approvata).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1967

Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che la Presidenza è autorizzata al coordinamento delle norme approvate anche in relazione alla soppressione di alcuni articoli del testo unificato.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul testo unificato delle proposte di legge:

Pintus ed altri; Armato ed altri; Pintus; Valitutti:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e

l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (801-966-2188-3543).

Presenti	28
Votanti	18
Astenuti	10
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	1

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Bisantis, Bonea, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Dagnino, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Gagliardi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Miotti Carli Amalia, Rampa, Semeraro, Simonacci, Sullo, Zincone.

Si sono astenuti:

Benocci, Borsari, Calasso, Gambelli Fenili, Jacazzi, La Bella, Lajolo, Maulini, Pagliarani, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Arnaud, Servadei.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO